REGOLAMENTO (CEE) N. 1527/88 DELLA COMMISSIONE del 1º giugno 1988

che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto (3), dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora che necessitano un'affinazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che il mercato del Pecorino Romano è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere e che comportano una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno fare ricorso per tali quantitativi ad un ammasso stagionale che permetta di - migliorare la situazione e di dare ai produttori di formaggio il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario riprendere nelle linee essenziali quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante gli anni precedenti;

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*) è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente le date d'inizio e di fine dell'ammasso contrattuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto di 11 000 t all'ammasso privato del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

- L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni :
- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno novanta giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1987;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:
 - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;
 - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente.

^(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (*) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (*) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.